

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1567

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **FERRI**

Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di sospensione dei trattamenti previdenziali nei confronti dei condannati dei quali sia stata dichiarata la latitanza

*Presentata il 4 febbraio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alcuni recenti casi di latitanti che continuano a percepire un trattamento pensionistico hanno destato sconcerto; chi si sottrae da anni alla giustizia italiana non può vedersi riconosciuta la pensione, per quanto abbia versato i relativi contributi previdenziali.

Il nostro Stato di diritto garantisce la possibilità di difendersi nel processo con le garanzie previste dalla Costituzione e assicura che la pena sia improntata a umanità e alla rieducazione del condannato. Coloro che si sottraggono alle misure detentive si pongono al di fuori del dovere di « fedeltà alla Repubblica » e di osservanza della « Costituzione e delle leggi » solennemente sancito dall’articolo 54 della Costituzione.

La presente proposta di legge modifica la cosiddetta « riforma Fornero », legge n. 92 del 2012, aggiungendo alle fattispecie già previste dal comma 58 dell’articolo 2 la misura della sospensione dei trattamenti

previdenziali per i condannati che si sottraggono all’esecuzione della pena. La norma così delineata affida la sospensione al giudice che pronuncia la sentenza di condanna nel caso in cui l’imputato sia già stato dichiarato latitante, mentre la sospensione è affidata al giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’articolo 665 del codice di procedura penale nel caso in cui il condannato si sottragga alle misure detentive in una fase successiva alla condanna.

Si prevede, inoltre, che la sospensione dei trattamenti previdenziali cessi con l’inizio dell’esecuzione della pena, garantendo così al latitante che inizia la detenzione il medesimo trattamento degli altri detenuti.

Con la modifica proposta al comma 63 del medesimo articolo 2 si prevede che le risorse in tal modo risparmiate vengano attribuite al Fondo di rotazione per la

solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime di terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 206 del 2004. La presente proposta di legge, inoltre, sem-

pre novellando l'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2012, introduce il delitto di omicidio tra i delitti, previsti dal comma 58, che comportano la revoca dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per gli invalidi civili nonché dei trattamenti previdenziali, laddove sia accertato che questi abbiano origine da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 58, le parole: « 416-*ter* e 422 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 416-*ter*, 422 e 575 del codice penale »;

*b)* dopo il comma 58 è inserito il seguente:

« *58-bis*. Nei confronti del condannato, del quale è stata dichiarata la latitanza con il provvedimento previsto dall'articolo 296, comma 2, del codice di procedura penale, o che comunque si sottrae all'esecuzione della pena, è disposta l'immediata sospensione dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse. La sospensione è disposta dal giudice con la sentenza di condanna nel caso in cui sia già stato dichiarato lo stato di latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale per i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato che si sottraggono all'esecuzione della pena. La sospensione dei trattamenti previdenziali cessa con l'inizio dell'esecuzione della pena »;

*c)* al comma 60, le parole: « del comma 58 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 58 e *58-bis* »;

*d)* al comma 63, le parole: « di cui ai commi da 58 a 62 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 58 e da 59 a 2 e dai provvedimenti di sospensione di cui al comma *58-bis* ».



\*18PDL0059020\*